

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONDRAGONE CE VIA
BENEDETTO CROCE 43

Numero REA: CE - 225789

Codice fiscale: 03184610610

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2007 - Statuto completo	2
--	---

segue impronta del sigillo.

ALLEGATO "A" AL N.6172 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

DENOMINATA

"COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ON-
LUS"

Art.1 - Denominazione

La cooperativa è denominata "COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA DEI VENTI ONLUS".

Art.2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di **Mondragone (CE)**, all'indirizzo, risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Potranno essere istituite o soppresse in altri Comuni sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

L'organo amministrativo, a norma dell'art. 2365 c.c., potrà istituire, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze che abbiano carattere di sedi secondarie. Tanto, fermo restando il disposto dell'art. 2436 c.c., ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Art.3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata a norma di legge.

Art.4 - Scopo

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso - la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/1991 e l'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/1991.

La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni

economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rap-

porto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art.2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci. Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita nei punti precedenti, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere le seguenti attività:

- la promozione di attività e servizi di riabilitazione;
- la gestione dei centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- la gestione dei servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da effettuare presso la famiglia, la scuola e strutture di ac-

coglienza;

- le attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno;

- la gestione delle attività di assistenza socio-sanitaria non solo a carattere di riabilitazione messi a disposizione degli enti pubblici e degli enti morali privati;

- la gestione dei centri diurni ed altre strutture con carattere animativi nonché la promozione di iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

- assistere materialmente le persone svantaggiate e gli anziani;

- offrire nella scuola e nel domicilio assistenza materiale, cura e riabilitazione dei soggetti con gravi difficoltà psico-motorie e/o sensoriali ed

anche in caso di degenza presso case di cura, di riposo e nei luoghi di villeggiatura;

- la promozione di attività formative e professionali attraverso l'istituzione, l'organizzazione e la gestione, previa autorizzazione degli

organi statali, regionali e provinciali, corsi di formazione professionale per le stesse persone svantaggiate e/o per gli operatori del settore, anche attraverso i finanziamenti diretti della comunità europea;

- concretizzare progetti attraverso i finanziamenti della comunità europea con lo scopo di qualificare e quantificare i bisogni espressi dall'utenza portatrice di handicap, privilegiando il settore della prevenzione, attraverso indagini, ricerche scientifiche, screenings, convegni e pubblicazioni;

- organizzare e gestire corsi per la formazione professionale di insegnanti di sostegno, di terapisti della neuro-riabilitazione, della psicomotricità e della logopedia, previa l'autorizzazione degli organi ministeriali, statali, regionali e provinciali;

- organizzare e gestire corsi per la formazione di assistenti materiali, sia scolastici che domiciliari, con appositi progetti e programmi di aggiornamento avvalendosi di consulenti esterni alla cooperativa, previa l'autorizzazione degli organi regionali e provinciali. in ogni caso ai soci lavoratori destinati a tali mansioni sarà

rilasciato un attestato di qualifica ad efficacia esclusivamente interna alla cooperativa;

- attività di orientamento scolastico e formazione professionale, rivolte sia a soggetti normodotati che disabili i cui programmi terranno conto delle disabilità specifiche di ogni soggetto;

- servizi di sostegno educativo e rieducativo, counseling, relazioni d'aiuto, attività integrative, di animazione e di laboratori di psicomotricità, di logopedia, di musicoterapia, di rilassamento, di arteterapia, di danza e movimento nonché linguistici, teatrali, fotografici, informatici e di cinema;

- svolgere attività di orientamento scolastico e professionale e di formazione per giovani e adulti sulle tematiche del mercato del lavoro e sulle esigenze formative ad esso connesse;

- realizzare iniziative particolari rivolte a giovani ad adulti portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, emarginati e a rischio di emarginazione, onde favorirne l'integrazione, l'inserimento ed il reinserimento sia nella società che nella realtà produttiva;

- svolgere attività di formazione professionale

e socializzazione per giovani e adulti destinate al primo inserimento lavorativo e reinserimento lavorativo;

- svolgere attività lavorativa nei settori del giardinaggio, florovivaistico, restauro ambientale, educazione ambientale, agriturismo, ecologia ambientale, attività agricole, gestire la manutenzione e la custodia di parcheggi e immobili, spiagge, parchi ed ogni cosa relativa al verde pubblico;

- assumere lavori di pulizia di edifici, appartamenti, negozi, musei, mostre nonché aree in genere;

- svolgere l'attività di commercio equo e solidale in tutte le forme consentite di prodotti alimentari ed artigianali provenienti prevalentemente dai paesi in via di sviluppo, nonché di libri ed articoli di cartoleria;

- svolgere attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti a mezzo di gestione di bar e di servizio di ristorazione nei settori turistico, ricreativo, culturale e sportivo, nonché attività di organizzazioni eventi e di catering;

- assumere lavori nei settori artigianali quali:

vetri d'arte e restauro vetrate artistiche, strumenti musicali, serigrafia, tipografia, litografia, cartotecnica, legatoria, copisteria, grafica, fotografia, produzione video, informatica, muratura, falegnameria, ceramica, pelletteria.

- gestire o contribuire alla gestione di musei, biblioteche, mostre, archivi, conferenze ed eventi in genere, di enti pubblici e privati, organizzando e fornendo servizi di guardiania e custodia, lavori di raccolta, schedatura, catalogazione, collocazione e conservazione del materiale contenuto, facendo anche uso di tecnologie adeguate, per facilitare la fruizione dei beni da parte dell'utente;

- gestire anche su delega di enti ed istituzioni pubbliche e private, le comunità alloggio per persone svantaggiate, centri di riabilitazione neuro-motoria, case protette, per anziani e centri diurni per attività specifiche onde garantire il reinserimento sociale delle persone svantaggiate;

- installazione, manutenzione e gestione di pannelli o spazi pubblicitari;

- offrire consulenze legali - amministrative,

attraverso proprie attività di segretariato sociale utilizzando, nelle specie, i soci volontari specialistici nella materia, circa il conseguimento del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'assegno di invalidità e dell'idoneità di accompagnamento e di ogni altro beneficio elargito, ai sensi delle vigenti normative degli enti pubblici e/o dai ministeri preposti.

La cooperativa sociale in tal senso potrà stipulare convenzioni con i comuni, le regioni, la provincia, ministeri e con tutti gli enti pubblici ad essi subordinati ed anche con gli enti privati onde concretizzare gli scopi sociali medesimi. Potrà inoltre partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a.t.i., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa inoltre impegnata ad integrare in modo permanente o secondo le opportunità con-

tingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La cooperativa potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di

svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Art.5 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

I regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art.6 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di cooperative e,

per quanto da esse non previsto ed in quanto compatibile le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Art.7 - Numero e requisiti dei soci

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

- le persone fisiche che abbiano esperienza o titoli abilitativi nel settore cooperativistico e quant'altro simile e connesso;
- le persone giuridiche che abbiano oggetto sociale simile a quello di questa cooperativa.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con

essa.

Art. 8 - Categoria speciale dei soci

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto che intendono valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di

cui agli artt. 2422 e 2545 bis del c.c..

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere con preavviso di almeno sei mesi rispetto al termine di appartenenza fissato al momento dell'ammisione.

Il recesso ha effetto immediato con riguardo al rapporto sociale e con la chiusura dell'esercizio in corso con riguardo ai rapporti mutualistici.

Costituiscono causa di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nell'art. 15 del presente statuto:

il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammis-

sione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 7 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

E' ammissibile nei limiti e con le modalità previste dalla legge n. 381/91 la partecipazione di soci volontari, i quali non possono essere remunerati per l'attività svolta.

Art.9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 9 (nove) ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla

domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda.
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento.

Art.10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art.11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo delle quote sottoscritte.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art.12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le partecipazioni dei soci cooperatori non possono essere cedute per atto tra vivi.

Art.13 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili

risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Scioglimento del rapporto sociale

Art.14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2545 octies);
- d) - il trasferimento della residenza del socio in un Comune/Provincia/Regione diverso da quello/quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;
- e) - la cessione dell'attività della cooperativa

nel Comune/Provincia/Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al soci dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il

recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art.15 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento delle quote sottoscritte;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione del socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti

Art.16 - Morte del socio

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

Art.17 - Liquidazione e rimborso delle quote

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sopraprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.

Art.18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art.19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato:
 - dai conferimenti dei soci cooperatori;

- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art.20 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione.

Art.21 - Capitale Sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna. Nessun socio può avere una partecipazione, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Art.22 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art.23 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla riserva straordinaria;
- d) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art.24 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri venti diritto (componenti dell'organo amministrativo e di controllo), a mezzo lettere raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario o in-

viato per e-mail.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo, ove esistente. Tuttavia in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato,
- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art.25 - Maggioranze costitutive e deliberative

L' assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art.26 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art.27 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e

deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La rappresentanza non può essere conferita nè ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, se esistente (nè ai dipendenti della cooperativa), nè alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo (nè ai dipendenti) di queste, ancorchè soci.

Amministrazione

Art.28 - Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono

alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 29 - Adunanze del consiglio

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale ove esistente, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci

effettivi, ove esistente.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.30 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 c.c.

Art.31 - Poteri di gestione

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti

dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art.32 - Deleghe

L'organo amministrativo, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ove esistente, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone di un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio

di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art.33 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina.

Art. 34 - Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle

spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art.35 - Controllo diretto dei soci

Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 c.c., i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo se esiste.

Art.36 - Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una so-

cietà di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

SCIoglimento LIQUIDAZIONE DEVOLUZIONE

Art.37 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art.38 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera d) c.c.

Art. 39 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la cooperativa.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese

dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

Art. 40 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi vigenti.

firmati: DEL PRETE CARMINE, GABRIELLA de BELLIS,
segue impronta del sigillo.

La presente copia di 41 facciate è conforme all'originale e si rilascia oggi 30 ottobre 2007

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.

Registrato a Sessa Aurunca (CE) in data 14/11/2007 al nr. 1T/3255